

Approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 27.03.2003

AAAAAAAAAAAAAAAA

- vedi delibera GC n. 61/2004 (Albo operatori bed and breakfast)
- vedi delibera GC n. 223/2006 (Commissione controllo rilevazioni prezzi consumo)

COMUNE DI CROTONE



Servizio Attività economiche e produttive

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Commercio su aree private a posto fisso



INDICE

CAPO I – Oggetto e definizioni

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Zone comunali

CAPO II – Esercizi di vicinato

- Art. 4 - Comunicazione di esercizio di vicinato
- Art. 5 - Quantità minime di spazi per parcheggio
- Art. 6 - Disposizioni per le zone storiche
- Art. 7 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

CAPO III –Medie strutture

- Art. 8 - Programmazione e caratteristiche degli insediamenti
- Art. 9 - Medie strutture fino a 900 mq.
- Art. 10 - Medie strutture di vendita da 901 a 2.500 mq.
- Art. 11- Accorpamento
- Art. 12 Aggiunta di settore merceologico

CAPO IV – Procedimento per le medie strutture di vendita

- Art. 13 - Domanda di autorizzazione
- Art. 14 - Responsabile del procedimento
- Art. 15 - Termine attivazione medie strutture
- Art. 16 - Centri commerciali
- Art. 17 - Grandi Strutture di vendita

CAPO V – Norme speciali e semplificazioni

- Art. 18 - Tabelle speciali di cui all'art. 56 del D.M. 375/88
- Art. 19 - Vendite temporanee
- Art. 20 - Subingresso a causa di morte nel commercio al dettaglio

CAPO VI – Sanzioni e norme finali

- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I

Oggetto e definizioni

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'insediamento delle attività commerciali, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito "decreto legislativo", e della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, di seguito definita "legge regionale".

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **Esercizi di vicinato**
 - Per esercizio di vicinato si intende ogni esercizio commerciale di vendita al dettaglio nel settore alimentare o non alimentare o misto avente una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
 - b) **Medie strutture**
 - Per struttura di vendita medio-piccola si intende una media struttura con superficie di vendita compresa tra 251 mq. e 900 mq.
 - Per struttura di vendita medio-grande: una media struttura con superficie di vendita compresa tra 901 mq. e 2.500 mq.
 - c) **Centri commerciali**
 - Per centro commerciale si intende un insieme di esercizi commerciali, inseriti in una struttura a destinazione specifica commerciale e/o direzionale che usufruiscono di strutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, formanti una struttura di vendita medio-grande o grande. La superficie di vendita del centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Non si considerano centri commerciali le strutture con superficie di vendita fino a 900 (novecento) mq.
 - d) **Grandi strutture**
 - Per grandi strutture di minore dimensione si intendono gli esercizi aventi una superficie di vendita tra 2501 e 6000 mq.
 - Per grandi strutture di maggiori dimensioni si intendono gli esercizi aventi una superficie di vendita maggiore di 6000 mq.

- 2.) Definizione di superficie di vendita

- Per superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, coperta o scoperta, al netto della murature, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili.
- Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici amministrativi dell'azienda, servizi igienici, scale interne e corridoi di collegamento fra più locali di vendita ove non vi sia esposizione di merce. Inoltre non costituisce superficie di vendita nei supermercati la zona di passaggio tra la linea casse e l'ingresso dove non è esposta la merce, di deposito dei carrelli e quella ove accede esclusivamente il personale di servizio.

Art. 3 **Zone comunali**

- 1) La destinazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso degli immobili sono disciplinate dal vigente strumento urbanistico comunale e dal regolamento edilizio per ciascuna zona o parte di territorio così come rappresentate negli stessi.
- 2) Le zone comunali o parti di territorio cui fa riferimento il presente Regolamento, ancorchè non coincidenti con le zone dello strumento urbanistico hanno valore ai soli fini della disciplina delle attività commerciali.

CAPO II **Esercizi di Vicinato**

Art. 4_ **Comunicazione di esercizio di vicinato**

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita ed il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al comune apposita comunicazione utilizzando per lo scopo la modulistica approvata ai sensi del D.lgs. 114/98 art. 10 Comma 5.
2. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune - ufficio protocollo oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ove i firmatari dei Quadri di autocertificazione e degli Allegati A e B non si rechino di persona all'Ufficio Comunale competente debbono unire al modello Mod.Com1 1 fotocopia di un proprio documento di identità (ai sensi dell'art. 38, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
4. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione della comunicazione
5. Per la comunicazione presentata direttamente, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione nel protocollo generale di arrivo della corrispondenza, per quella inviata a mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

6. All'atto della presentazione della comunicazione, al soggetto interessato verrà apposto un timbro data sulla copia della comunicazione dell'interessato
7. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento lo rende noto al soggetto interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, in questo caso il termine decorre dal momento in cui la domanda viene regolarizzata.
8. Se la comunicazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento, procede d'ufficio a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
 - a) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Dlgs. 114/98, e dalla legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Che per i locali in cui si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sussistono il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali in materia di Polizia Urbana, Annonaria ed Igienico-Sanitaria , nel Regolamento Edilizio e nel presente Regolamento.
 - c) Che il locali medesimi , sede dell'attività siano conformi alle norme urbanistiche vigenti.
 - d) Che i locali stessi siano effettivamente disponibili per l'attività commerciale che si intende attivare e non siano occupati da altra attività.
 - e) Che siano rispettate le norme in materia di parcheggi di cui ai successivi punti.
9. In caso di subingresso per atto tra vivi o gestione temporanea dell'attività, alla comunicazione dovrà essere allegato copia dell'atto notarile regolarmente registrato.
10. I servizi interni devono fornire motivata ed esauriente risposta alle richieste del responsabile del procedimento entro e non oltre 15 gg. dalla data delle richieste stesse.
11. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'Ufficio o Servizio competente procede all'archiviazione della pratica, senza necessità di emanare alcun provvedimento.
12. In caso di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività oggetto di comunicazione.
13. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:
 - a) senza aver inviato al comune la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, del Dlgs 114/98 e comunque in violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - b) prima che siano decorsi 30 gg. dal ricevimento della comunicazione;

sarà ordinata l'immediata chiusura dell'esercizio stesso con atto emanato da responsabile del procedimento e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22, comma 1, del Dlgs 114/98, fatto salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art.5

(Quantità minime di spazi per parcheggio per gli esercizi di vicinato)

- 1) Ferme restando le previsioni relative agli spazi a parcheggio pubblico stabilite dai vigenti strumenti urbanistici, per gli esercizi di vicinato il cambio di destinazione d'uso ad attività commerciale è subordinato alla disponibilità di spazi a parcheggio privato nelle sottoelencate quantità :

- Zone storiche:
 - Settore non alimentare : 0,8 mq. / 1 mq. di superficie di vendita
 - Settore alimentare : 1 mq / 1 mq “ “
- Centro Urbano :
 - Settore non alimentare : 0,8 mq / 1 mq. di superficie di vendita
 - Settore alimentare : 1,5 mq / 1 mq. “ “
- Altre Zone :
 - Settore non alimentare : 0,8 mq / 1 mq. di superficie di vendita
 - Settore alimentare : 1,5 mq / 1 mq. “ “

- 2) Per le zone storiche le suddette superfici a parcheggio devono essere reperite entro un raggio di 300 mt. dall'esercizio.
 Le stesse superfici a parcheggio limitatamente alle zone storiche possono essere altresì monetizzate per come stabilito dai vigenti strumenti urbanistici.
 Tutte le altre zone non sono monetizzabili e devono essere reperite in contiguità con l'esercizio commerciale.
- 3) Sono fatti salvi dall'obbligo dei parcheggi i locali aventi preesistente destinazione d'uso commerciale in regola con le vigenti norme urbanistiche.

Art.6 (Disposizioni per le zone storiche)

Si intendono per zone storiche le zone comunali di tipo A, nonché, gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico, così come individuati negli strumenti urbanistici vigenti.

1. Gli interventi edilizi in centro storico relativi ad esercizi commerciali sono comunque subordinati al rispetto delle norme di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e del regolamento edilizio.
2. Nelle zone storiche è vietata l'apertura di nuovi esercizi di vicinato la cui natura è incompatibile con il carattere delle zone suddette. Sono pertanto vietati nuovi esercizi dei tipi sottoelencati:
 - macchine ed attrezzature per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato
 - macchine e materiali di base per l'edilizia
 - ferramenta ed utensileria
 - articoli per impianti idraulici, del gas, e igienico sanitari
 - articoli per riscaldamento
 - auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio

3. Botteghe storiche

Sono considerate “botteghe storiche” gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigianali situate nel centro storico che hanno svolto per 40 anni nello stesso locale l’attività di vendita al dettaglio inerente lo stesso genere merceologico oppure che presentano elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e di particolare interesse culturale e storico.

Lo stato di “bottega storica” viene riconosciuto con attestato rilasciato dal settore Commercio del Comune, su specifica domanda del titolare dell’esercizio. Lo stato di bottega storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno. Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell’esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Art. 7

(Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato)

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenente al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o menu, dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate alimentari e/o bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffè murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

CAPO III

Medie Strutture

Art.8

(Programmazione e caratteristiche degli insediamenti)

1. Durata della programmazione

La programmazione dell'insediamento delle medie strutture di vendita ha una durata di 2 anni, fino termine previsto dall'art. 1, comma 2, dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale del 18-1-2000, n. 409. Alla scadenza di tali periodi la programmazione è automaticamente rinnovata fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

2. Verifica annuale dell'indice di equilibrio commerciale.

Ai fini della autorizzazione di nuove strutture di vendita il Comune procede annualmente a verificare per ciascuna zona del territorio comunale l'indice di equilibrio commerciale inteso come rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture esistenti nella zona interessata : la superficie complessiva autorizzabile per ciascuna zona è data dalla differenza tra le superfici complessive degli esercizi di vicinato esistenti nella zona e le superfici complessive delle medie strutture moltiplicato per l'indice di equilibrio commerciale.

3. L'indice di equilibrio commerciale medio viene convenzionalmente assunto pari a **1 (uno)**

4. Divieto di apertura di nuove medie strutture di vendita.

Per il periodo di validità della presente programmazione non è consentita l'apertura di nuove strutture di vendita di qualsiasi tipo o l'ampliamento di quelle esistenti nei seguenti casi e nelle sottoelencate zone:

- a) Nel caso in cui non sia prevista dal vigente strumento urbanistico la destinazione d'uso commerciale;
- b) Nelle zone storiche;
- c) Nel centro urbano consolidato (zona compresa nel perimetro delimitato da: via 4 novembre campo sportivo, via Matteotti, v.le Gramsci , Centro Storico, via Pignataro nonché lungo tutta la via Cutro*
- d) Nelle zone in cui sia stata verificata attraverso il calcolo dell'indice di equilibrio commerciale, l'impossibilità di nuove superfici

Art. 9

(Medie strutture fino a 900 mq.)

** Criterio convenuto nella riunione con i rappresentanti delle categorie*

- 1)** L'apertura di nuove strutture di vendita di tipo medio-piccolo (da 250 fino a 900 mq) o l'ampliamento di quelle esistenti è consentita nelle sottoelencate zone ed alle condizioni di cui ai successivi punti con riferimento ai criteri di zona di cui alla planimetria di pag. 24 della relazione generale:

ZONA	Esercizi di vicinato	Medie Strutture	Differenza
B	3.710	928	2.782
C*	3.080	2.094	986
E	2.310	1.031	1.279
G	2.030	3.866	0
H	2.100	300	1.800
I	1.890	378	1.512

*Escluso Via Cutro

- 2) Nelle zone suddette è consentita l'apertura di nuove strutture di vendita di tipo medio piccolo o l'ampliamento di strutture esistenti fino al limite di 900 mq alle seguenti condizioni:
- compatibilità con le norme urbanistiche e conformità della destinazione d'uso
 - reperimento in area contigua all'esercizio commerciale di una superficie da destinare a parcheggio privato ad uso delle clientela nella seguente misura:

settore non alimentare : 1,5 mq /1 mq di superficie di vendita
settore alimentare : 2 mq / 1mq " " .

- compatibilità con l'indice di equilibrio commerciale di cui all'art.8 punto 2

- 3) Nelle zone destinate alla produzione ricadenti nel perimetro del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione, le aziende produttrici di beni di consumo possono essere autorizzate, subordinatamente al Nulla Osta del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione, all'apertura di superfici di vendita fino a 900 mq. Per la commercializzazione di beni affini alla produzione.

Art. 10

(Medie strutture da 901 mq. a 2.500 mq.)

- 1) Ne periodo di prima applicazione del presente regolamento fino a **18/01/2004** è sospeso, il rilascio di autorizzazioni di nuove strutture di vendita comprese tra i 901 e 2.500 mq.,

Art.10 Bis

Il divieto per il rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita di superficie superiore a 900 mq. (fino a 2500 mq.) non si applica per il quartiere denominato Fondo Gesù per il quale vale quanto deciso dall'Amministrazione Comunale in occasione dell'approvazione del piano di Recupero Urbano e del Contratto di Quartiere Fondo Gesù.

Art.11

(concentrazione o accorpamento)

- 1) Le domande per l'apertura o l'ampliamento di struttura di vendita di tipo medio piccolo possono essere assentite nei limiti di superficie delle suddette strutture (fino a 900 mq) soltanto nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) La media struttura risultante dall'ampliamento o dall'accorpamento non ricada in una delle zone di cui all'rt. 8 punti 3a) - 3b) - e 3c); (3a Nel caso in cui non sia prevista dal vigente strumento urbanistico la destinazione d'uso commerciale, 3b Nelle zone storiche, 3c Nel centro urbano consolidato (zona compresa nel perimetro delimitato da:
 - b) Nel caso di apertura ove si tratti di una concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. D), del D.Lgs. n. 114/98, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo, e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio non sia superiore al valore di 250 mq. moltiplicato per il numero degli esercizi concentrati o accorpati, nel limite di 900 mq.
 - c) Nel caso di ampliamento ove si tratti di una concentrazione o accorpamento di due o più esercizi di vendita autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo, e l'ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali massimi di 900 mq previsti per le medie strutture di vendita. La superficie aggiuntiva concessa non può essere superiore al valore di 250 mq. moltiplicato per il numero degli esercizi concentrati o accorpati;

Art. 12

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 114/98, in una media struttura di vendita esistente, è sempre consentito a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area.

CAPO IV

Procedimento per le medie strutture di vendita

Art. 13 **(Domanda di autorizzazione)**

1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la variazione del settore merceologico delle medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione su istanza degli interessati, nel rispetto della legge regionale e della programmazione comunale di cui al presente regolamento.
2. Nell'istanza redatta in bollo secondo il modello approvato dalla Conferenza Unificata devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - la regolarità dei locali con le vigenti norme in materia urbanistica, d'igiene e sicurezza
 - il settore o i settori merceologici;
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - la superficie di vendita dell'esercizio;
 - le eventuali condizioni necessarie ai fini dell'accorpamento o della concentrazione di esercizi, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge regionale.
 - la superficie da destinare a parcheggio nelle quantità stabilite dal presente Regolamento
3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:
 - una planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:200, con evidenziata l'area dei locali destinata alla vendita, suddivisa per settore merceologico nel caso si tratti di struttura mista.
 - una planimetria della zona in scala 1:500 o 1:200, con evidenziati la struttura commerciale, gli spazi destinati a parcheggio (distinguendo fra parcheggi effettivi per i clienti e parcheggi per i dipendenti e per gli approvvigionamenti), gli ingressi e le uscite dei veicoli, le strade adiacenti all'esercizio con le dimensioni ed il senso di percorrenza delle corsie veicolari
4. All'istanza deve essere altresì allegata, anche sotto forma di autocertificazione, copia di ogni atto d'assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e similari) già acquisito dal richiedente e riferito all'iniziativa commerciale in questione.

Art. 14 **(Adempimenti del responsabile del procedimento)**

1. Il procedimento relativo all'autorizzazione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali l'autorizzazione s'intende rilasciata salvo quanto precisato nei successivi punti.
2. Costituisce motivo di diniego il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) L'incompletezza delle domanda rispetto agli elementi indicati nel precedente art. 11
 - b) L'incompatibilità della domanda con le previsioni del presente Regolamento
3. Il termine del procedimento può essere sospeso dal responsabile del procedimento una sola volta per la richiesta d'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. In caso di procedimenti di particolare complessità o ogniqualvolta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi tra tutti gli uffici interni e gli enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90.

Art. 15

Termine per l'attivazione

Il termine ultimo per l'attivazione delle medie strutture di vendita è stabilito in 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio.

Il Comune può concedere, in caso di comprovata necessità, proroga del suddetto termine fino ad un massimo di 6 (sei) mesi per le strutture medio piccole e di un anno per le strutture medio grandi.

Art. 16

Centri commerciali

1. Ai fini della determinazione delle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.
2. I singoli esercizi operanti all'interno dei centri commerciali devono essere autorizzati, su richiesta degli interessati, in conformità all'art. 6 della legge regionale.
3. In caso di centri commerciali polifunzionali l'autorizzazione è subordinata anche alla valutazione d'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95.

Art 17

Grandi strutture di vendita

- 1) Le richieste di autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita verranno esaminate secondo la programmazione, gli indirizzi ed i criteri dettati dalla legge regionale n. 17 del 11/06/1999.
- 2) Le domande per le grandi strutture di vendita dovranno essere presentate secondo i criteri di cui all'art. 7 della legge regionale 11/6/1999 n. 17.
- 3) Le istanze per l'apertura, ampliamento, e trasferimento di grandi strutture di vendita devono essere inoltrate al comune, utilizzando la modulistica di cui all'ert. 10, comma 5 del D.Lgs 114/98, allegando la seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica illustrativa contenente tutti gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunale ed alla programmazione regionale;
 - b) Il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni

delle superfici delle, aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessori e dei percorsi veicolari;

- c) Relazione tecnica-economica sull'iniziativa proposta, contenenti le previsioni occupazionali per la nuova struttura ed una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante;
- 4) Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 114/98 o degli elementi di cui al comma precedente, il comune entro 10 giorni dal suo ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.
- 5) Le richieste sono subordinate alla disponibilità stabilita nella programmazione di cui al precedente punto 1.

CAPO V

Norme speciali e semplificazioni

Art. 18

Tabelle speciali di cui all'art. 56 del D.M. 375/88

1. La vendita dei prodotti di cui alle tabelle speciali per i titolari di farmacie e di rivendite di generi di monopolio, di cui all'art. 56 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è subordinata al possesso dei soli requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2 e 4 del decreto legislativo.
2. La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 19

Vendite temporanee

1. In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. Le vendite temporanee non possono avere una durata superiore a 30 giorni.
2. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 20

Subingresso a causa di morte nel commercio al dettaglio

1. Il subentrante a causa di morte in un esercizio del settore alimentare può continuare l'attività, previa comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo, anche senza essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo per non oltre 1 anno.

CAPO VI

Sanzioni e norme finali

Art. 21 **Sanzioni**

1. Nei casi di infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista per i trasgressori la facoltà di estinguere l'illecito effettuando il pagamento in misura ridotta di L. 500.000 (EURO 258,23), ai sensi e con le modalità previste dalla specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 22 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ai sensi dell'art. 17, comma 40, della L. 127/97.

^^^^^^

a cura Segreteria Generale)